Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 5 dicembre 1924** **Numero 284**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli* — Mantova - *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il Signor Wilis Schumans, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Lettonia.

Roma, addì 4 dicembre 1924.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1936**.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. **1922**.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di una caserma nel territorio del comune di Brennero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, col quale le leggi suddette vengono estese alle nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma nel territorio del comune di Brennero (provincia di Trento).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1937**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1933**.

Trasformazione della Regia scuola commerciale di Ancona in Regio istituto commerciale, con annessa scuola commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1907, n DXCIII (p. s.), con il quale fu istituita in Ancona una Regia scuola pratica di commercio;

Visto il successivo R. decreto 14 febbraio 1915, n. 413, con il quale la Regia scuola pratica di commercio di Ancona fu classificata come Regia scuola commerciale;

Viste le deliberazioni in data 5, 13 e 25 agosto 1924 con le quali la Camera di commercio ed industria, il comune e la provincia di Ancona rispettivamente si obbligano ad aumentare ciascuno a L. 30,000 annue il proprio contributo perchè la Regia scuola commerciale di Ancona sia trasformata in Regio istituto scuola commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola commerciale di Ancona è trasformata in Regio istituto commerciale, con annessa scuola commerciale, governata con le disposizioni sancite dal R decreto 15 maggio 1924, n. 749.

A tale scopo il contributo annuo governativo sarà elevato di L. 25.000 e la Camera di commercio ed industria, il comune e la provincia di Ancona corrisponderanno ciascuno un contributo ordinario annuo di L. 30,000, rimanendo in questa somma assorbito il contributo che prima tali Enti dovevano corrispondere per il mantenimento della Regia scuola commerciale di Ancona.

La Camera di commercio ed industria di Ancona fornirà al Regio istituto scuola commerciale i locali adatti e provvederà alle spese per la fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della Scuola.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto scuola commerciale di Ancona si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Camera di commercio ed industria, del comune e della provincia di Ancona.

Art. 3.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà, con decreto Ministeriale, alla formazione della pianta organica del Regio istituto scuola commerciale di Ancona entro i limiti delle norme stabilite per contributi ordinari.

Art. 4.

Per curare la trasformazione della Regia scuola commerciale di Ancona in Regio istituto scuola commerciale potrà essere nominato, con decreto Ministeriale, un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio d'amministrazione composto in conformità dell'art. 2. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 5.

personale direttivo ed insegnante già titolare nella scuola commerciale di Ancona potrà essere nominato re nell'Istituto purchè abbia conseguita l'idoneità in si per Regi istituti commerciali.

Art. 6.

istro per le finanze provvederà per lo stanziamento cio passivo del Ministero dell'economia nazionale cizio 1924-25 e per gli esercizi futuri dei fondi neer l'aumento del contributo ordinario governativo al precedente art. 1.

mo che il presente decreto, munito del sigillo dello inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de- Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di e di farlo osservare.

a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Guardasigilli: OVIGLIO.
ato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1924.
el Governo, registro 231, *foglio* 23. — GRANATA.

mero di pubblicazione 1938.

IO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1934.

Approvazione del regolamento per il procedimento davanti Commissioni arbitrali provinciali ed alla Commissione cenle per l'impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2686, concernente la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che, in applicazione del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, detta le norme per il procedimento davanti alle Commissioni arbitrali provinciali ed alla Commissione centrale per l'impiego privato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 24. — GRANATA.

Regolamento che, in applicazione del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, detta le norme per il procedimento davanti alle Commissioni arbitrali provinciali e alla Commissione centrale per l'impiego privato.

Art. 1.

L'atto di citazione a comparire davanti alle Commissioni provinciali deve essere fatto in carta da L. 3, e deve essere depositato nella cancelleria della Commissione insieme con la prova della eseguita notificazione al convenuto.

Esso deve contenere:

1° il nome e cognome, la residenza o il domicilio dell'attore: il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;

2° l'esposizione sommaria dei fatti, la indicazione dell'oggetto e del valore della domanda e le conclusioni;

3° la sottoscrizione del ricorrente, o di persona da lui delegata a mezzo di mandato generale o speciale.

Qualora il valore non sia precisato in una somma determinata, l'attore deve indicare il limite massimo entro il quale intende contenere la sua domanda.

Art. 2.

L'atto di citazione deve essere notificato nelle forme ordinarie stabilite dal Codice di procedura civile o dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

Art. 3.

Ogni notificazione sarà fatta a mezzo dell'usciere della Commissione o di ufficiale giudiziario o del messo del conciliatore, competenti per territorio.

Art. 4.

L'atto di citazione con la prova della eseguita notifica deve essere depositato nella cancelleria della Commissione. Contemporaneamente deve essere eseguito presso la cancelleria il deposito di L. 50 per anticipazione di spese.

Il cancelliere rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

Qualora, nel corso del giudizio, il deposito eseguito fosse assorbito in tutto o in parte dalle spese, potrà essere richiesto dal cancelliere un supplemento di deposito a integrazione del precedente, e, se il deposito non sia integrato nel termine stabilito dal cancelliere, il giudizio rimane sospeso. L'integrazione del deposito può però essere fatta dalle altri parti in giudizio.

Fatta deduzione delle spese per gli atti di procedura compiuti, il deposito è ripetibile nel caso di abbandono del ricorso o di rinunzia.

Art. 5.

Davanti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale non è ammesso il patrocinio gratuito.

Art. 6.

E' in facoltà delle parti di fare elezione di domicilio mediante dichiarazione in carta libera da depositarsi nella cancelleria della Commissione adita.

L'elezione di domicilio può essere fatta anche in calce all'originale o alla copia dell'atto di citazione, del ricorso o dell'appello.

Art. 7.

Il presidente della Commissione stabilisce d'ufficio il giorno della udienza per la trattazione della causa.

Le udienze sono pubbliche.

Le parti avranno comunicazione del luogo, giorno ed ora fissati per la discussione della causa, mediante avviso sottoscritto dal cancelliere e notificato a mezzo dell'usciere della Commissione, di ufficiale giudiziario o del messo del conciliatore, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'udienza, se la notificazione è eseguita nello stesso Comune in cui ha sede la Commissione, o almeno dieci giorni prima negli altri casi.

Per le udienze della Commissione centrale la notificazione deve essere eseguita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la trattazione della causa.

Art. 8.

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da persone di loro fiducia, ancorchè non sia avvocato o procuratore, munita di mandato generale o speciale.

Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell'atto di citazione, del ricorso o dell'appello, o dell'avviso di fissazione di udienza, e può contenere la facoltà di transigere o rinunziare nell'interesse del mandante.

La Commissione può sempre ordinare che le parti compariscano personalmente per essere sentite all'udienza.

La comparizione dell'intimato sana le nullità delle notificazioni.

Art. 9.

Le parti possono presentare le loro deduzioni per iscritto, possono pure presentare atti e documenti riferentisi alla controversia, riuniti in fascicoli muniti dell'elenco e della nota delle spese.

Le memorie, gli atti e documenti che venissero prodotti dalle parti, compreso il mandato speciale di cui all'articolo precedente, sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

La presentazione delle memorie e la produzione di atti e documenti deve essere fatta nella cancelleria della Commissione almeno sei giorni prima della data fissata per la pubblica trattazione della causa.

Le memorie debbono essere presentate in un numero di copie non minore di quello dei componenti il collegio giudicante; una copia della memoria deve essere depositata nella cancelleria per la controparte.

Gli atti e documenti presentati dalle parti rimangono depositati nella cancelleria della Commissione, a disposizione degli interessati, non oltre il quarto giorno precedente a quello stabilito per la udienza.

Art. 10.

La chiamata delle cause all'udienza è fatta dal presidente secondo l'ordine stabilito nel ruolo di udienza.

E' però in facoltà del presidente di variare parzialmente l'ordine di chiamata delle cause.

Art. 11.

Nel giudizio davanti alle Commissioni provinciali, all'udienza in cui la causa è chiamata, l'attore espone il fatto: il convenuto può rettificarlo. Le parti svolgono le ragioni su cui sono fondate le loro conclusioni.

Nel giudizio davanti alla Commissione centrale, il pre[illegible] dente nomina il relatore della causa scegliendolo fra i [illegible] gistrati o i cultori di discipline giuridiche, che, a no[illegible] dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. [illegible] fanno parte della Commissione centrale. Nell'udienza [illegible] bilita, il relatore nominato fa la relazione della causa [illegible] la relazione parlano le parti.

Per giusti motivi può dal presidente o dalla Com[illegible] ordinarsi il rinvio della trattazione delle cause su [illegible] delle parti o di ufficio.

Se alcuna delle parti chieda che, per ragione d[illegible] sione, due cause siano unite e venga provveduto s[illegible] con una sola decisione, la Commissione può ordi[illegible] unione.

La Commissione può, anche quando non sia stat[illegible] l'unione, ordinare d'ufficio che le due cause siano [illegible] alla stessa udienza, e, ove si faccia luogo alla riuni[illegible] nunziare con una sola decisione.

Art. 12.

La Commissione anche con semplice ordinanza [illegible] porre alle parti di produrre quegli atti e documenti [illegible] da necessari per la decisione della controversia, d[illegible] anche di ufficio prove testimoniali, altri mezzi istrut[illegible] tutte le indagini che ritenga opportune.

Per l'assunzione dei mezzi istruttori, la Commissione, [illegible] sua decisione, può delegare uno o più dei membri del co[illegible] gio, i quali provvedono con l'assistenza del cancelliere [illegible] redige i relativi verbali. La Commissione centrale può a[illegible] che delegare il presidente della Commissione provincia[illegible] nella cui giurisdizione i mezzi istruttori devono essere rac[illegible] colti.

Art. 13.

In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al giudizio mediante dichiarazione redatta su carta da L. 3, sottoscritta dalla parte o dal suo rappresentante munito di apposita delega, o mediante dichiarazione verbale di cui è steso processo verbale dal cancelliere.

La rinunzia deve essere accettata dalla controparte e notificata alla medesima, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza in presenza della parte avversa o del suo rappresentante.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

Art. 14.

La Commissione, dopo la trattazione della causa, pronunzia la sentenza: la pronunzia della sentenza può essere differita ad una delle prossime udienze.

Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei membri della Commissione che hanno assistito alla discussione della causa.

La sentenza si pronunzia in Camera di consiglio e deve essere sottoscritta dai membri che l'hanno pronunziata e dal cancelliere.

La pubblicazione della sentenza ha luogo mercè deposito della medesima in cancelleria.

Art. 15.

La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio e ai diritti di sentenza previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge del 2 dicembre 1923, n. 2686.

Le spese vengono liquidate nella decisione o dall'estensore con provvedimento separato.

Nella tassazione delle spese non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Le spese possono essere compensate in tutto o in parte, ove concorrano giusti motivi.

Art. 16.

Le decisioni, emesse dalle Commissioni provinciali su controversie il cui valore non ecceda le L. 3000, sono esecutive.

Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria esecuzione, con cauzione o senza, delle decisioni su controversie di valore superiore alle L. 3000. Ma è in facoltà della Commissione centrale di disporre, su ricorso dell'interessato, che la esecuzione della sentenza sia temporaneamente sospesa.

Art. 17.

I diritti delle sentenze delle Commissioni sono riscossi, ...se alla tassazione di cui all'art. 14, dal cancelliere, il ne rilascia ricevuta e deve annotarli in apposito re...

...celliere invita il debitore a pagare entro il termine ...iorni dalla data della richiesta.

...ora il debitore non paghi nel termine stabilito, il can...re può promuovere contro di lui gli atti esecutivi coi ...ilegi fiscali delle pubbliche imposte.

Art. 18.

Salvo quanto è disposto nell'art. 7 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, gli originali delle decisioni e dei provvedimenti di qualsiasi natura emanati dalle Commissioni, sono esenti da ogni altra tassa di bollo e dalla tassa di registrazione.

Art. 19.

Il ricorso o l'appello alla Commissione centrale, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, deve essere proposto, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione della decisione, mediante dichiarazione fatta al cancelliere della Commissione provinciale che ne redige verbale, ovvero mediante notificazione alla controparte dell'atto di ricorso o di appello.

Il verbale e l'atto di ricorso o di appello devono essere redatti su carta da bollo da L. 3 e devono contenere:

1° il nome e cognome, residenza o domicilio delle parti;

2° la data della sentenza che si impugna, la data della sua notificazione o la menzione che non fu notificata;

3° i motivi su cui si fonda;

4° la sottoscrizione del ricorrente o dell'appellante, o di persona da lui delegata munita di mandato generale o speciale.

Art. 20.

Quando il ricorso o l'appello siano proposti mediante dichiarazione, il cancelliere rilascia al dichiarante copia del verbale, che dovrà essere notificato, a cura del dichiarante medesimo, alla parte avversa entro il termine di 15 giorni successivi alla data del verbale, e dovrà poscia essere trasmesso, sempre a cura del dichiarante, alla cancelleria della Commissione centrale.

Il cancelliere trasmette immediatamente alla cancelleria della Commissione centrale il verbale di ricorso o di appello, copia autentica della decisione impugnata e i verbali di causa.

Art. 21.

Quando il ricorso o l'appello siano proposti mediante notificazione alla controparte dell'atto contenente il gravame, tale notificazione deve essere fatta entro il termine indicato nell'art. 19, e l'atto originale di ricorso o di appello con la prova della eseguita notificazione deve essere depositato nella cancelleria della Commissione provinciale non più tardi dei 15 giorni successivi alla notificazione medesima.

Il cancelliere provvede a norma del primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 22.

La dichiarazione di ricorso o di appello può essere fatta anche, sempre entro il termine di 15 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, al cancelliere della Commissione centrale, nel qual caso si osserva la disposizione dell'art. 20.

Egualmente può essere eseguito nella cancelleria della Commissione centrale il deposito dell'atto originale di ricorso o di appello con la prova della eseguita notificazione, osservato il termine di 15 giorni dalla notificazione medesima.

In entrambi i casi la parte deve contemporaneamente presentare copia autentica della decisione impugnata, e il cancelliere provvede a richiedere i verbali di causa alla competente cancelleria della Commissione provinciale.

Art. 23.

I termini indicati negli articoli 19, 20, 21 e 22 sono perentori.

Art. 24.

Presso il cancelliere della Commissione al quale è fatta la dichiarazione di ricorso o di appello, ovvero il deposito dell'atto di impugnativa, deve depositarsi la somma di L. 50 per anticipazione di spese.

Si osservano anche in questo caso le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo capoverso dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 25.

Il procedimento davanti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale, nelle parti in cui non è espressamente regolato dal presente regolamento, prende norma dalle disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del R. decreto 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi dei probiviri, in quanto siano applicabili.

Roma, addì 13 novembre 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA.

Numero di pubblicazione 1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1937.

Disposizioni concernenti l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditorato è corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1,50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

A ciascun commissario è, inoltre, assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1,50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

A ciascuno dei membri delle Commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, è assegnato un compenso di L. 25.

Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennità di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennità nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione della Giunta municipale.

Art. 3.

L'art. 10 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, è modificato nel seguente modo:

Presso gl'istituti superiori di magistero può essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a 40, i quali conserveranno lo stipendio e la sede.

Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie è riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

Art. 4.

Agli effetti dell'ammissione ai futuri concorsi per i posti di ispettore scolastico è riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispettorato a coloro tra gli attuali direttori didattici governativi che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di nominare al grado di ispettore o ispettrice scolastici coloro tra gli attuali direttori didattici governativi che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo per effetto del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, e che abbiano superato tutte le prove in un concorso per esame a posti di ispettore scolastico e di ispettrice, senza però essere stati compresi nella graduatoria dei vincitori.

Gli interessati dovranno presentare domanda non oltre il 31 dicembre 1924.

Le nomine avranno luogo ai posti di ruolo che sono e si faranno vacanti, secondo l'ordine di anzianità nell'attuale ruolo dei direttori governativi, ed escluso ogni computo, agli effetti della anzianità nel grado di ispettore, di qualsiasi precedente servizio. Esse saranno conferite solamente a coloro che avranno tenuto lodevolmente l'ufficio ispettivo di cui al 2° comma.

Art. 5.

Il 2° comma dell'art. 21 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, è così modificato:

Il regolamento scolastico comunale può stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del Comune e che, quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a 60, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.

Art. 6.

Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastic[illegible] disciplinato dall'art. 10 del R. decreto 3 novembre 1923, [illegible]mero 2453, può essere corrisposto un compenso non superi[illegible] alla somma mensile di L. 120, complessivamente per [illegible]scuna circoscrizione.

Quando un circolo di direzione didattica sia sprovv[illegible] del titolare, il Regio provveditore agli studi può incari[illegible] della supplenza uno dei direttori didattici di circoli [illegible]trofi. Per tale supplenza può essere corrisposto ai dir[illegible] didattici un compenso mensile non superiore a L. 5[illegible]lora la supplenza si riferisca a più direzioni, il co[illegible] può elevarsi ad un massimo di L. 75.

I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui c[illegible]toli del bilancio passivo del Ministero della pubblica istr[illegible]zione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Art. 7.

All'art. 30 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, è sostituito il seguente:

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, vigenti nel momento in cui il testo unico stesso sarà pubblicato.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto hanno effetto dal 1° dicembre 1923, quelle contenute nell'art. 6 dal 1° luglio 1924 e le altre dal giorno della pubblicazione del decreto stesso, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1940.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1936.**

Approvazione della Convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 856, che approvò la Convenzione stipulata il 21 maggio 1913, per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Veduto l'art. 32 della Convenzione suddetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 3 della Convenzione stipulata il 21 maggio 1913, ed approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856;

Art. 2.

E' approvata l'unita Convenzione stipulata il giorno 11 luglio 1924 fra il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal Prefetto della provincia di Firenze, il sindaco e il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Firenze, che modifica la precedente Convenzione 21 maggio 1913, per la sola parte finanziaria relativa all'ammontare del contributo nelle spese per il mantenimento dell'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 da corrispondere dallo Stato, dal Comune e dalla provincia di Firenze.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a portare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1924-25 le variazioni dipendenti dalla suddetta Convenzione.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 27. — GRANATA.

Convenzione per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1924 e questo giorno 11 del mese di luglio in Firenze negli uffici della Regia prefettura;

Avanti di me cav. dott. Ettore Polvani primo segretario delegato ai contratti ed alla presenza dei signori:

Cav. uff. rag. Oddone Marini, direttore della segreteria del Regio istituto di studi superiori e cav. uff. avv. Amedeo Persico, segretario generale della provincia di Firenze, testimoni idonei e richiesti, si sono personalmente costituiti i signori:

Grand'uff. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Grand'uff. prof. Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;

Comm. avv. Angiolo Badiani, deputato provinciale anziano, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Comm. ing. Augusto Zannoni, nella sua qualità di vice soprintendente del Regio istituto di studi superiori di Firenze;

Premesso che con la convenzione 21 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, venne ripartita fra lo Stato, il Comune e la Provincia la spesa per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze nella proporzione fissata dall'art. 3 della convenzione in parola;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 32 della stessa convenzione è necessario provvedere alla sua revisione per la parte finanziaria, allo scopo di stabilire la misura dei maggiori contributi a carico degli enti che concorrono alle spese di mantenimento dell'Istituto in relazione agli aumenti verificatisi nelle spese anzidette, sia per la parte che concerne il personale sia per la parte che riguarda il funzionamento dei gabinetti e istituti con decorrenza dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924;

Ritenuto che con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze 16 novembre 1923 vistata dalla Prefettura il 14 dicembre 1923, n. 41877, si autorizzava il presidente della Deputazione provinciale a stipulare collo Stato una nuova convenzione per il mantenimento del detto Istituto di studi superiori e che con deliberazione del Consiglio provinciale 22 febbraio 1924 e 16 giugno 1924, approvate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1924 e il 9 luglio 1924, si stabiliva di aumentare il contributo della Amministrazione provinciale per il mantenimento dell'Istituto suddetto in conformità alle richieste fatte dal Ministero della istruzione pubblica;

Ritenuto che con le deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze 28 dicembre 1923. approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 giugno 1924, e 16 aprile 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 maggio 1924, si stabiliva il maggior contributo del Comune per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori e si autorizzava il sindaco a stipulare collo Stato una nuova convenzione;

Tutto ciò premesso:

Volendosi e dovendosi procedere alla stipulazione in forma pubblica amministrativa di una nuova convenzione in parziale modificazione a quella 21 maggio 1913 approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

I signori: Grand'uff. avv. Giovanni Garzaroli, prefetto della provincia di Firenze in rappresentanza del Ministero della istru-

zione pubblica, in conformità all'autorizzazione ricevuta con nota 23 giugno 1924, n. 10095, dal detto Ministero, Direzione generale della istruzione superiore;

Grand'uff. prof. Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;

Comm. avv. Angiolo Badiani, deputato provinciale anziano, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Comm. ing. Augusto Zannoni, vice soprintendente del Regio istituto di studi superiori, in rappresentanza dell'Istituto stesso;

Hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato e degli enti locali per la spesa per il mantenimento dell'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze per il periodo dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 è fissato nella somma complessiva di lire 4,500,000, di cui lire 3,600,000 per l'anno finanziario 1923-24 e lire 900,000 per il trimestre luglio-settembre 1924, ivi comprese tutte le somme occorrenti per stipendi e caro-viveri al personale dell'Istituto stesso.

Alla detta spesa concorreranno per la durata dell'intiero anno 1923-24 lo Stato con lire 2,362,906.50, il comune di Firenze con lire 824,729, la provincia di Firenze con lire 412,364.50 e per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1924 gli enti medesimi contribuiranno in ragione di lire 590,726.64 per lo Stato, di lire 206,182.24 per il Comune, di lire 103,091.12 per la provincia di Firenze.

Col pagamento del suindicato contributo di lire 2,362,906.50 per l'esercizio 1923-24 e di lire 590,726.64 per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1924 lo Stato è esonerato dal pagamento di ogni altro rimborso dovuto all'Istituto suddetto per qualsiasi titolo, e debbono quindi ritenersi abrogate le disposizioni di cui all'art. 32 della convenzione 21 maggio 1913 e successive modificazioni.

Il presente atto stipulato nell'interesse dello Stato è redatto in carta libera e sarà perciò esente da qualunque tassa di bollo e di registro.

Io sottoscritto cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ho ricevuto l'atto presente, scritto da persona di mia fiducia in fogli due occupando sette pagine circa di scrittura in presenza dei sopraindicati testimoni.

Letto l'atto stesso alle parti, presenti i testimoni, è stato dalle parti medesime sottoscritto e dichiarato conforme alla loro volontà.

Giovanni Garzaroli, prefetto di Firenze.
Antonio Garbasso, sindaco di Firenze.
Avv. Angiolo Badiani, N. N.
Ing. Augusto Zannoni, N. N.
Oddone Marini, teste.
Amedeo Persico, teste.
Ettore Polvani, funzionario delegato ai contratti.

Numero di pubblicazione **1941.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1943.**

Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1923, n. 2160;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della Commissione indicata nell'art. 4 del decreto anzidetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione indicata nell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, sarà costituita di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, dal consigliere di Cassazione con funzioni di direttore generale, capo dell'ufficio personale presso il Ministero della giustizia e da un consigliere di Corte di appello.

Adempiranno le funzioni di segretari due magistrati trattenuti al Ministero con le funzioni amministrative.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1942.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1915.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Grosseto.

N. 1915. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Grosseto ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1943.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1917.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Bari.

N. 1917. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Bari ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1944.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1926.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Manerbio.

N. 1926. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato un articolo aggiuntivo allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Manerbio.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1945.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1901.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie e tramvie esercitate dalla Società Veneta.

N. 1901. R. decreto 30 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle ferrovie e tramvie esercitate dalla Società Veneta, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1946.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1914.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Berchet, in Milano.

N. 1914. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Berchet, in Milano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 1947.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1916.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Como.

N. 1916. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Como ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 1948.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1927.

Nomina dell'amministratore provvisorio presso l'Istituto autonomo per le case popolari, in Montecompatri.

N. 1927. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene nominato l'amministratore provvisorio presso l'Istituto autonomo per le case popolari, in Montecompatri.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 1949.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 1935.

Istituzione della Borsa dei cereali, in Milano.

N. 1935. R. decreto 23 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita in Milano la Borsa dei cereali per la negoziazione dei cereali in genere, sia a contanti che a termine.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 1950.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1929.

Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo comunale per le case popolari, in Carrara.

N. 1929. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto in Ente morale l'Istituto autonomo comunale per le case popolari, con sede in Carrara, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Cascia e di Favara

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cascia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cascia, è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 2 dicembre 1924.

Il prefetto: MORMINO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 25 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Favara;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Favara, è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 29 novembre 1924.

Il prefetto: MERIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	230763	Parrocchia di S. Martino in Martinafranca (Lecce) . . . L.	60 —
»	230764	Intestata come la precedente . . . . »	1110 —
»	102317 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Congregazione di carità di Sanfront (Cuneo) » Per l'usufrutto: Bartolomeo Ambrogio fu Giuseppe .	10 —
3.50 %	240873	Balocca Erminia fu Francesco, moglie di Arleri Francesco, domic. a Brusnengo (Novara) . . . . »	70 —
5 %	15214 Polizza combattenti	Proietti Augusto di Felice, domic. a Roma . . . . . »	20 —
»	85005	Gentile Francesco di Pasquale, domic. a Sersale (Catanzaro) . »	50 —
3.50 %	223968	Opera Laicale di S. Maria Assunta in Casoli d'Elsa (Siena) . »	864.50
5 %	125275	Grassia Gaetano fu Giovanni, domic. a New York . . . »	100 —
»	147059 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile di Finalmarina (Genova) . » Per l'usufrutto: Baciadonne Maria fu Benedetto ved. di Lombardi Bartolomeo	5000 —
3.50 %	152054	Tosetti dott. Carlo fu Giuseppe, domic. in Treviglio (Bergamo). Vincolata . . . . »	70 —
5 %	21072 Polizza combattenti	Farina Pasquale fu Domenico, domic. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) . . . . »	20 —
»	215514	Baratto Ines fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Baratto Maria ved. Baratto, domic. a Piverone (Torino) . . . . »	245 —
Certificato di obbligazioni delle Venezie emesso dalla Regia Delegazione di Belluno il 17 luglio 1923.	33	Valt Vincenzo fu Stefano . . . . »	Capitale 3700 —
Come sopra emesso il 19 luglio 1923.	175	Intestata come la precedente . . . . »	Id. 500 —
5 %	118221	Salamitto Federico Diego di Pietro, domic. a Carmagnola (Torino) - Vincolata . . . . »	50 —
3.50 %	113598	Vicino Luigi d'Ignazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domic. in Alessandria . . . . . »	24.50
3.50 % (1902)	18367	Bocca Mario fu Pietro Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pera Luisa fu Giacomo, ved. Bocca, domic. a Roma . . . . »	70 —
»	18369	Bocca Carlo fu Pietro Luigi, minore, ecc., come la precedente »	70 —
3.50 %	685835	Daniele Lavinia di Nicola, moglie di Paglione Vincenzo, domic. a Tornareccio (Chieti) - Vincolata . . . . »	175 —
5 %	30792	Chiesa parrocchiale di Martignacco (Udine) . . . . . »	25 —

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

	CATEGORIA 1	CARICO esistente al principio dell'esercizio 1923-24 (2)		CARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1924 (3)		SOMMA delle colonne 2 e 3 (4)		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1924 (5)		RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1924 (6)	
		Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
	Pensioni ordinarie.				*Riepilogo.*						
1	Ministero delle finanze	18.091	31,183,896.58	1.917	9,472,594.38	20.008	40,656,490.96	1.528	2,435,526.69	18.480	38,220,964.27
2	Id. della giustizia	5.290	14,257,653.04	863	6,426,423.70	6.153	20,684,076.74	382	1,179,989.49	5.771	19,504,087.25
3	Id. degli esteri	222	911,575.79	27	214,964.65	249	1,126,540.44	14	78,445.16	235	1,048,095.28
4	Id. delle colonie	46	151,493.19	5	161,669.22	51	313,162.41	1	1,675 —	51	311,487.41
5	Id. dell'istruz. pubblica	3.934	9,305,260.45	1.004	8,231,569.46	4.998	17,536,829.91	275	976,348.83	4.723	15,560,481.08
6	Id. dell'interno	11.918	20,295,293.92	2.273	8,399,809.42	14.191	28,695,103.34	592	1,090,524.36	13.599	28,604,578.98
7	Id. dei lavori pubblici	1.576	3,492,454.67	139	922,677.37	1.715	4,415,132.04	134	328,836.69	1.581	4,086,295.35
8	Id. delle comunicazioni	6.648	15,281,472.57	747	4,761,146.25	7.395	20,042,618.82	398	1,119,085.12	6.997	18,923,533.70
9	Id. della guerra	46.192	85,457,006.28	3.709	16,273,119.73	49.901	101,730,126.01	2.577	4,119,608.59	47.324	97,010,517.42
10	Id. marina — civili e mil.	9.354	26,363,301.35	921	5,437,622.91	10.275	31,800,924.26	366	888,151.02	9.909	30,912,772.64
	Id. marina — personali lav.	6.776	3,154,530.24	1.162	2,516,582.31	7.938	5,671,112.55	728	586,467.56	7.210	5,084,644.99
11	Id. economia nazionale	884	2,090,227.83	124	815,923.39	1.008	2,906,151.22	70	131,884.34	938	2,774,266.88
	Totale pensioni ordinarie	110.931	211,944,165.91	12.951	63,634,102.79	123.882	275,578,268.70	7.065	12,936,543.45	116.817	262,641,725.25
	Totale pensioni straordinarie	64.148	14,656,340.41	999	1,652,058.36	65.147	16,308,398.77	9.506	3,515,282.07	55.641	12,793,116.70
		175.079	226,600,506.32	13.950	65,286,161.15	189.029	291,886,667.47	16.571	16,451,825.52	172.458	275,434,841.95

Roma, 2 dicembre 1924.

Il direttore capo della Divisione pensioni: RONCHETTI.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione dei nn. 1 e 2 del decreto Ministeriale 18 luglio 1922, n. 2, relativo alla vendita dell'acqua minerale della « Nuova Fonte di Fiuggi ».

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1924 i nn. 1 e 2 del decreto Ministeriale 18 luglio 1922, n. 2, contenente autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Nuova Fonte di Fiuggi » sono modificati come appresso:

1° La Società anonima Nuova Fonte Anticolana è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di « Nuova Fonte Anticolana » l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima sita in località Pantano, del comune di Fiuggi, già Anticoli di Campagna, e della quale essa Società è proprietaria.

2° L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde da un litro e da mezzo litro, tipo conosciuto in commercio sotto il nome di Vichy e San Pellegrino, a fondo piatto, spalla spiovente, imboccatura con fascia esterna, tappate con turaccioli di sughero, protetti da stagnola assicurata al collo delle bottiglie con collarini di carta.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta color bianco paglierino di formato rettangolare, delle dimensioni di mm. 225 x 120 per le bottiglie da litro, e di mm. 225 x 110 per le bottiglie da mezzo litro.

L'etichetta è divisa nel senso verticale, a mezzo di linee nere diritte, in tre rettangoli, i due laterali della larghezza di circa mm. 48 ciascuno e quello mediano di mm. 123. Il rettangolo di sinistra porta stampato, a caratteri tipografici neri dall'alto in basso gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il certificato di analisi batteriologica, alcune notizie sulla sorgente, le indicazioni dell'acqua ed il suo uso; la ditta incaricata della vendita per l'Italia e Colonie. Il rettangolo di destra porta scritto a caratteri tipografici neri in alto: Sede sociale Milano e più sotto i risultati dell'analisi fisico-chimica e chimica. Il rettangolo mediano porta scritto in alto sempre in caratteri neri: proprietà Società anonima Nuova Fonte Anticolana; sotto, a caratteri alti mm. 18 « Nuova Fonte ». Al disotto è impresso un rettangolo color arancio di mm. 117 x 55 bordato con filettatura sottile nera avente nel centro, a colore più chiaro, la lupa dello stemma di Roma, e attraversato dalla parola « Anticolana » a caratteri alti mm. 13.7. Il contorno dei caratteri è in nero marcato e l'interno di essi è rigato con trattini in nero, marcati ed intrecciati.

Al disotto si legge « Acqua minerale antiurica antilitiaca » e più sotto Comune di Fiuggi - provincia di Roma. I caratteri, in corsivo ed in color nero, nelle parole « Comune » e « Fiuggi » sono alti, per le lettere maiuscole mm. 14.5 e per le minuscole mm. 6.5.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 22 scorso novembre in Mandrogne, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 2 dicembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso, sono state estese, con decreto odierno, al territorio del detto comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, nei riguardi della esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Roma, 21 novembre 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania (1).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

(1) La 1ª pubblicazione venne eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239, dell'11 ottobre 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.